

LEGGE DI BILANCIO 2020

1. GRADUATORIE CONCORSUALI

COMMA 151

«Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;

c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione».

Viene estesa la validità delle graduatorie concorsuali. Le graduatorie approvate nel 2011 saranno utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria a corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione. Quelle approvate negli anni dal 2012 al 2017, saranno utilizzabili fino al 30 settembre 2020. Le graduatorie del 2018 e 2019, saranno utilizzabili entro 3 anni dalla loro approvazione.

COMMA 152

«I commi da 361 a 362-ter e il comma 365, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati»

Vengono abrogati i commi da 361 a 362-ter e il comma 365 della legge di bilancio 2019 che prevedevano lo scorrimento delle graduatorie solo nei limiti dei posti disponibili.

COMMA 153

«All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "tre anni dalla data di pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "due anni dalla data di approvazione"».

Modificando l'art. 35 comma ter del d.lgs. 165/2001, si accorcia la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche fissando un termine di due anni (e non più di tre) dalla data di pubblicazione.

2. TETTI DI SPESA PER IL PERSONALE

COMMA 294

«All'articolo 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, il comma 4 bis è abrogato. ,

Viene soppresso il comma 4-bis del Decreto Calabria nel quale si prevedeva che le disposizioni sui nuovi tetti di spesa non venissero applicate alle Regioni e Province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza apporto a carico del bilancio dello Stato.

3. PERSONALE IRCCS E IZS

COMMA 514

All' articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 432, è inserito il seguente:

"432-bis. Il Ministero della salute, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute di cui al comma 427, individua i criteri cui gli Istituti si attengono ai fini dell'attribuzione delle fasce economiche al personale di cui al comma 432"».

L'emendamento da copertura normativa all'art. 12 della sezione del CCNL comparto sanità previsto dal comma 423 dell'art. 1 della legge n. 205/2017, al fine di individuare i criteri da utilizzare per l'attribuzione delle fasce economiche al personale assunto in fase di prima applicazione. La norma, inserita nella manovra 2018, prevedeva che, in sede di prima applicazione, il personale in servizio presso gli Istituti di ricerca alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, che avesse maturato un'anzianità di servizio di almeno 3 anni negli ultimi 5, avrebbe potuto essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.

4. EDUCATORI PROFESSIONALI

COMMA 528

"All'art. 1, comma 539 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 sostituire le parole "entro il 2005" con le seguenti "entro il 2012"».

Con questa modifica si stabilisce che i diplomi e gli attestati, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2012 (in luogo del 2005 prima previsto), sono equipollenti al diploma universitario, rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale.

5. STABILIZZAZIONI

COMMA 529

"1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e s.m., dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e non del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine di cui al requisito del comma 1, lettera c) e del comma 2, lettera b) è stabilito alla data del 31 dicembre 2019."».

I commi 1 e 2 dell'articolo 20 d.lgs. 75/2017 prevedono procedure volte al superamento del precariato e alla valorizzazione dell'esperienza professionale maturata con rapporti di lavoro flessibile limitatamente al triennio 2018-2020. Al fine di consentire agli enti del SSN di potersi avvalere ancora di tale strumento allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale, contrastando il fenomeno del precariato e, quindi, garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, è prevista l'estensione dell'applicazione delle procedure di stabilizzazione fino al 31 dicembre 2022. Inoltre è esteso al 30 dicembre 2019 il termine entro cui aver maturato i tre anni di servizio per poter accedere alle procedure volte al superamento del precariato consentendo, pertanto, l'estensione della platea dei beneficiari.

COMMA 531

« All'art. 20 comma 10 edel decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "personale medico, tecnico-professionale e infermieristico" sono sostituite dalle seguenti: "personale dirigenziale e non dirigenziale dei Servizio sanitario nazionale", le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2019" e le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020".»

Vengono previste nuove tempistiche per lo svolgimento di procedure concorsuali straordinarie finalizzate all'assunzione di personale dirigenziale e non del Ssn. In particolare viene prorogata al 31 dicembre 2019 (invece del 31 dicembre 2018) la validità del termine per l'indizione di tali procedure e al 31 dicembre 2020 (invece del 31 dicembre 2019) la loro conclusione.